



Ministero della Giustizia

**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI**

Prot.n.



GDAP-0280353-2009

PU-GDAP-1e00-29/07/2009-0280353-2009

Alle Organizzazioni Sindacali

S.A.P.Pe. – Via Trionfale, 79/a
00136 – ROMA

O.S.A.P.P. – Via della Pisana, 228
00163 – ROMA

C.I.S.L. – F.P.S./P.P. C/o - Via dei Mille
00185 – ROMA

U.I.L. – P.A./P.P. – Via Emilio Lepido, 46
00175 – ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2
00164 ROMA

C.G.I.L. – F.P./P.P. – Via Leopoldo Serra, 31
00153 – ROMA

Si.A.P.Pe – Via Belice, 13
00012- GUIDONIA ROMA

U.S.P.P. PER L'U.G.L.
Via G. Mompiani, 7 - 00192 – ROMA

F.S.A.–CNPP Viale degli Arcelli, C.P. 18208
00164 ROMA

e, p.c.

Alla Direzione Generale del Personale e della
Formazione
SEDE

OGGETTO: Informativa.

Si trasmette per doverosa informativa la circolare relativa al recepimento dell'Accordo sindacale di cui al D.P.R. 16 aprile 2009 n.51.



Ministero della Giustizia

A tal riguardo, tenuto conto delle notevoli integrazioni apportate al D.P.R. n.170/2007, è intendimento di questa Amministrazione procedere alla stipula dell'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione, ai sensi dell'art.24, comma 2, del D.P.R. n.164/2002, come confermato dall'art.46 del D.P.R. n.51/2009. Si è già provveduto in proposito ad interessare, con atto del 21 luglio 2009, l'Onorevole Ministro affinché proceda, come da prassi, a delegare lo scrivente alla conduzione delle trattative.

Al fine di avviare la discussione sul nuovo Accordo Nazionale Quadro, si invita ciascuna di codeste Organizzazioni Sindacali a far pervenire eventuale piattaforma.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. K. mla".



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Ufficio del Capo del Dipartimento - Ufficio Relazioni Sindacali



GDAP-0280015-2009

J-GDAP-1a00-29/07/2009-0280015-2009

CIRCOLARE 3623/6073

- Ai Signori Direttori delle
Direzioni Generali del Dipartimento
- Al Signor Direttore dello
Istituto Superiore Studi Penitenziari
- Ai Signori Provveditori Regionali della
Amministrazione Penitenziaria
- Ai Signori Direttori degli
Istituti Penitenziari
- Ai Signori Direttori degli
Uffici dell'Esecuzione Penale Esterna
- Ai Signori Direttori delle Scuole di
Formazione ed Aggiornamento del Corpo
di Polizia Penitenziaria e del Personale
della Amministrazione Penitenziaria
- Al Signor Direttore del Centro
Amministrativo "Giuseppe Altavista"
- Ai Signori Direttori degli Uffici del
Capo del Dipartimento
- All' Ufficio per la Gestione e lo Sviluppo del
Sistema Informatico Automatizzato e
relative Risorse
- Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

LORO SEDI

OGGETTO: D.P.R. 16 aprile 2009, n.51 - Recepimento dell'Accordo Sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di Polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 relativo al quadriennio normativo n. 2006/2009 e al biennio economico 2006-2007.



Ministero della Giustizia

Come già partecipato, nella Gazzetta Ufficiale n.119 del 25 maggio 2009 – Supplemento Ordinario n. 77/L, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 in oggetto specificato.

L'Accordo è il risultato di un intenso lavoro portato avanti dalle Parti che hanno inteso, in relazione alle risorse disponibili, valorizzare segnatamente il trattamento economico fondamentale ed accessorio nonché taluni istituti finalizzati al benessere del personale per meglio evidenziare quelle finalità istituzionali che il personale delle Forze di Polizia è chiamato ad assolvere nell'ambito della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Fermi restando i contenuti della lettera circolare n. 01014494 del 19 marzo u.s.- che ad ogni buon fine si allega in copia - si evidenziano qui di seguito gli aspetti più innovativi dell'Accordo Integrativo, sia sotto l'aspetto normativo che economico:

TRATTAMENTO ECONOMICO

- retrodatazione al 1 febbraio 2007 degli incrementi relativi agli stipendi annui lordi del personale rispetto alla data del 1 settembre 2007 stabilita dal D.P.R. 170/2007, in applicazione dell'art.15 del decreto legge n. 159 del 1.10.2007 convertito con modificazioni nella Legge n.222 del 29.11.2007. I valori stipendiali di cui al comma 2, art. 2, del D.P.R. 51/2009 riassorbono gli incrementi attribuiti dal 1 febbraio 2007;
- retrodatazione al 1 febbraio 2007 degli incrementi delle misure dell'indennità mensile pensionabile rispetto alla data del 1 settembre 2007 fissata dal D.P.R. 170/2007;
- incrementi del Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali per l'anno 2007 nella misura di euro 5.195.000, per l'anno 2008 nella misura di euro 17.820.000, per l'anno 2009 pari a euro 1.908.000. Per il solo anno 2009 il relativo importo è maggiorato di euro 77.000;
- incremento a decorrere dal 1 dicembre 2008 delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario;
- elevazione del valore del buono pasto a 7 euro a valere dal 1 gennaio 2009;
- incremento dal 1 dicembre 2008 dell'assegno funzionale, in particolare: istituzione di una terza fascia per coloro che compiono 32 anni di servizio e abbassamento della seconda fascia da 29 anni a 27 anni di servizio ai fini del conseguimento del beneficio;
- valutazione dal 31 dicembre 2008 a valere dall'anno 2009 del servizio prestato senza demerito nel soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie ai fini dell'attribuzione dell'assegno funzionale di cui al precedente punto: ciò allo scopo di superare una sperequazione venutasi a creare allorquando si è ritenuto di considerare utile il servizio prestato in tutte le Forze di Polizia e nelle Forze Armate; valutazione, inoltre, sempre dal 31 dicembre 2008 a valere dall'anno 2009 del servizio di leva prestato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;



Ministero della Giustizia

- nuova misura dell'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di imbarco, ecc. nei confronti del personale con qualifica di vice sovrintendente con dieci anni di anzianità per quanto attiene al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (art. 11 comma 1 DPR 51/2009);
incremento di € 5 mensili a decorrere dal 1° gennaio 2009 dell'emolumento fisso aggiuntivo di polizia spettante ai sovrintendenti e qualifiche equiparate con anzianità inferiore a quindici anni (art. 11 comma 4 DPR 51/2009);
- rideterminazione dal 1° gennaio 2009 delle misure mensili dell'indennità di bilinguismo;
- in ordine al trattamento di missione, previsione di norme più favorevoli sia per quanto attiene al rimborso dei mezzi di trasporto, sia ferroviario che marittimo, e la possibilità di avere il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'ipotesi in cui non esistano nelle sede di missione alberghi convenzionati; inoltre: maggiorazione, dal 1 gennaio 2009, dell'indennità oraria di missione (art. 6, comma 3 D.P.R. 254/1999; art. 7 comma 5 D.P.R. 164/2002) da 6 a 8 euro. Si ribadisce, in proposito, che la maggiorazione dell'indennità oraria di missione compete al personale, in servizio di missione, anche per il periodo di tempo di attesa del mezzo di trasporto per il rientro in sede.

Corresponsione del rimborso al personale in trasferta di un pasto dopo 8 ore e di 2 pasti dopo 12 ore per ogni 24 ore di missione, a prescindere dagli orari di consumazione degli stessi nel caso in cui il personale in trasferta dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture. Corresponsione, inoltre, per missioni superiori a 24 ore del rimborso di un ulteriore pasto a condizione che siano state effettuate almeno 5 ore di servizio fuori sede e che il pasto sia stato consumato in orari convenzionali destinati alla consumazione dello stesso. Tale modalità di rimborso non si applica qualora il dipendente fruisca del regime forfetario.

Con riferimento al comma 10 dell'art.13 del D.P.R. 51/2009, fermo restando che l'Amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l'85% delle presumibili spese di vitto, si fa presente l'obbligo dell'Amministrazione di consegnare, se richiesto dall'interessato, trimestralmente un prospetto riepilogativo delle somme retribuite o da retribuire relative ai singoli servizi di missione svolti; tale previsione non è più riferita al solo corpo di Polizia Penitenziaria, come previsto dal D.P.R. 170/2007 bensì risulta estesa anche al personale delle altre Forze di Polizia, proprio sul presupposto che trattasi di un servizio utile sia all'Amministrazione che al personale.

Ulteriore novità riguarda la possibilità per il dipendente di utilizzare, se più conveniente per l'Amministrazione, come sede di partenza e di rientro dalla missione oltre alla località di abituale dimora dello stesso, anche altra località. Inoltre, ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati



Ministero della Giustizia

nonché la diaria di missione nell'ipotesi in cui sia richiesto di iniziare, per esigenze di servizio, la missione dalla sede di servizio.

Non è più facoltà discrezionale dell'Amministrazione autorizzare o meno il rimborso forfetario, infatti se richiesto dall'interessato, l'Amministrazione è tenuta ad autorizzare preventivamente il rimborso forfetario nei limiti previsti dall'Accordo, fermo restando il rimborso delle spese di viaggio.

Per tutte le tipologie di missione, i visti di arrivo e partenza del personale inviato in missione sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.

- per quanto attiene al trattamento economico di trasferimento, nell'intento di agevolare ulteriormente il personale, si è previsto che il diritto al rimborso delle spese di cui all'art. 20 comma 5 della Legge 18.12.1973 n. 836, sostenute per il trasferimento (indennità e rimborsi relativi al trasferimento della famiglia, del mobilio e delle masserizie) decorra dalla data di comunicazione formale del provvedimento di trasferimento;
il personale delle Forze di Polizia trasferito d'ufficio ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge n. 86/2001 che non fruisce nella nuova sede di alloggi di servizio e abbia scelto il rimborso del canone mensile per l'alloggio privato, può, al termine del primo anno di percezione di tale trattamento, optare per l'indennità mensile pari a 30 diarie di missione in misura ridotta del 30% per i successivi 12 mesi, significando che tale opzione può essere esercitata una sola volta.

ORARIO DI LAVORO

Relativamente all'orario di lavoro, ferma restando la durata di 36 ore settimanali, è stato specificato che al completamento dello stesso concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni ivi compresi le assenze per malattia, i congedi ordinari e straordinari, il recupero del servizio prestato nel giorno destinato al riposo settimanale o festivo infrasettimanale ed i riposi compensativi.

L'indennità di compensazione di cui all'art. 10 c. 3 del D.P.R. 170/2007 è elevata a decorrere dal 1 gennaio 2009 ad euro 8,00 ai sensi dell'art. 15, comma 4, D.P.R. 51/2009. A tal riguardo, si specifica che ai fini della corresponsione dell'indennità di 8,00 euro, il dipendente deve essere impiegato in servizio, per sopravvenute ed inderogabili esigenze di servizio, nel giorno destinato al riposo settimanale o al riposo festivo infrasettimanale.

CONGEDI

- relativamente ai congedi straordinari ed aspettativa è stato introdotto un nuovo comma (comma 4, art.16 D.P.R. 51/2009) ovvero che a decorrere dall'entrata in vigore del D.P.R. 170/2007 al personale collocato in aspettativa per infermità competono, in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità, gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera.



Ministero della Giustizia

Nel caso in cui non venga comunque riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal 13° al 18° mese continuativo di aspettativa nonché tutte le somme corrisposte oltre il 18° mese continuativo di aspettativa;

TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

- per quanto attiene alla tutela delle lavoratrici madri è stato introdotto: l'esonero a domanda sino al compimento del 3° anno di età del figlio per la madre dal turno notturno o da turni continuativi articolati su 24 ore, o per le situazioni monoparentali da turni continuativi articolati su 24 ore; esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del 12° anno di età del figlio convivente;

ASILI NIDO

- per gli asili nido, a decorrere dall'anno 2009, sono incrementate le risorse per il rimborso delle rette;

TUTELA LEGALE

- per quanto attiene alla tutela legale, ne è stato ampliato l'ambito, in particolare è stato previsto che l'anticipo di euro 2500 per le spese può essere corrisposto anche al personale convenuto in giudizio per responsabilità civile ed amministrativa; sono ammesse al rimborso inoltre, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative al procedimento penale concluso con la remissione di querela.

RELAZIONI SINDACALI

Relativamente alla materia delle relazioni sindacali si illustrano di seguito le modifiche apportate con il D.P.R. 51/2009:

- nell'ambito delle forme di partecipazione, già disciplinate dall'art.28 del D.P.R. 164/2002, è stato previsto che il confronto semestrale – senza alcuna natura negoziale - tra Amministrazione e Organizzazioni Sindacali attenga anche alle modalità di attuazione dei criteri concernenti i cambi turno, oltre che quelle relative alla programmazione di turni di lavoro straordinario, al riposo compensativo ed ai turni di reperibilità. Con ciò significando l'interesse dell'Amministrazione ad un maggior coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori sui temi dell'organizzazione del lavoro;



Ministero della Giustizia

- l'art. 22 del D.P.R. 51/2009 ha modificato il comma 5 dell'art.28 del D.P.R. 164/2002, ampliando il numero dei componenti delle Commissioni istituite ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 e successive modificazioni. In particolare, è stato previsto che le Commissioni devono essere costituite con cadenza biennale e con rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali rappresentative individuate con decreto del Ministro per la Funzione Pubblica e firmatarie del quadriennio normativo. Le modalità di costituzione delle predette Commissioni sono demandate ad apposito accordo a livello di Amministrazione Centrale; le parti dovranno concordare se istituire le predette Commissioni con 10 componenti di Parte Sindacale designati dalle Organizzazioni Sindacali in maniera proporzionale ovvero se costituirle in forma paritetica ;
- l'art. 28 del D.P.R. 164/2002 è stato ulteriormente integrato con l'aggiunta del comma 6, che prevede, per il Corpo di Polizia Penitenziaria, la definizione in sede di Accordo Nazionale Quadro delle modalità di costituzione di una Commissione consultiva competente a formulare al Consiglio di amministrazione dell'Ente di assistenza, proposte e pareri non vincolanti finalizzati al benessere degli appartenenti al Corpo. Alla suddetta Commissione partecipano cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo recepita con il D.P.R. 51/2009. Tale previsione prosegue l'orientamento già da tempo avviato dall'Amministrazione di coinvolgere maggiormente le Organizzazioni Sindacali nella gestione dell'Ente, in quanto organismo deputato ad assicurare gli interventi di protezione sociale a favore del personale;
- relativamente alla ripartizione dei distacchi sindacali e dei permessi sindacali, già disciplinati dagli articoli 31 e 32 del D.P.R. 164/2002, è stata meglio specificata la definizione dei soggetti destinatari di tali prerogative, individuandoli nelle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale come accertate con decreto del Ministro per la funzione pubblica;
- è stata rafforzata la disciplina della Commissione di Garanzia ex art. 29 del D.P.R. 164/2002, prevedendo, per tutte le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione, l'obbligo di immediato adeguamento al contenuto dei pareri della Commissione medesima e disponendo che la stessa Commissione si doti di un autonomo regolamento che ne disciplini la funzionalità e l'organizzazione.

In relazione alle importanti integrazioni introdotte con l'Accordo Integrativo al D.P.R. 170/2007, nell'invitare le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente circolare tra il personale interessato, si prega di porre in essere le iniziative di competenza in ordine alla corretta applicazione del D.P.R. n. 51 del 16 aprile 2009, significando che le disposizioni ivi contenute hanno efficacia dal 1° giugno 2009 se non diversamente previsto.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO